REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA MATERIA DI IMPRESA

Sent. N. 746/16
Dep. 31 MAR. 2016
N. R.G. 2141/13
Cron. n. 708
Rep. n. 1816

Composto dai seguenti Magistrati:

Dr.ssa Liliana GUZZO PRESIDENTE

Dr.ssa Gabriella ZANON GIUDICE

Dr. Luca BOCCUNI GIUDICE REL.

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

S E N T E N Z A

Ogg.: Impugnazione delle delib. assunte dall'assemblea e dal consiglio di amm. delle società, delle mutue ass. e soc. cooperative

nella causa civile promossa

DA

A, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti X e Y, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, in forza di procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

CONTRO

B S.R.L. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Zevio (VR), rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Z e J, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, , in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

www.osservatoriodirittoimpresa.it

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELL'ATTORE:

"Nel merito, annullarsi e/o dichiararsi nulle in *partibus quibus* le delibere impugnate ed in particolare la delibera assembleare del 18.12.2012 nella misura in cui risultino fondate le ragioni esposte al punto 15) della narrativa in diritto e nei punti 23), 24), 26) delle considerazioni di sintesi dell'atto introduttivo del presente giudizio; la delibera del 25.1.2013 nella misura in cui risultino fondate le ragioni di cui ai punti da 16) a 20) della narrativa in diritto e nei punti 22), 23), 25), 26) delle considerazioni di sintesi dell'atto introduttivo del presente giudizio; la deliberazione assembleare del 25.2.2013 nella misura in cui risultino fondate le ragioni di cui al punto 21) della narrattiva in diritto e nei punti 22), 23), 25), 26) delle considerazioni di sintesi dell'atto introduttivo del presente giudizio, con richiamo ivi ad ogni altra considerazione in fatto e in diritto e ogni altro rilievo di illegittimità delle delibere in questione siccome esposti e motivati in atto di citazione e nelle memorie attoree *ex* art. 183 comma 6 cpc. Respingersi le domande ed eccezioni tutte di controparte, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con IVA, CIP, percentuale spese generali rifuse. In via istruttoria, come da foglio allegato a verbale 11.2.2015".

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

www.osservatoriodirittoimpresa.it

"Nel merito, respingersi in fatto e in diritto le domande *ex adverso* svolte in quanto infondate in fatto e in diritto come sopra esposto. In via subordinata, nella denegata ipotesi che il Tribunale ravvisi qualche causa di invalidità si chiede ex art. 2497 *ter* cc che il Tribunale, ove ne ravvisi l'opportunità, assegni un termine per l'adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità. Con vittoria di spese, diritti ed onorari con IVA e CPA sulle voci soggette, oltre alle spese generali".

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 18.3.2013, regolarmente notificato, A, professandosi socio al 12,50 % del capitale sociale di B, corrente in (VR), convenendo in giudizio la ridetta società, ha impugnato la deliberazione assembleare di data 18.12.2012 con cui, egli assente, i soci avrebbero approvato di confermare quanto già deciso nel C.d.A. del 5.12.2012 e cioè di procedere alla vendita ai soci degli appartamenti in titolarità dell'impresa siti in Torri del Benaco, ad un prezzo congruo, come da perizia bancaria o da perizia giurata, indicandosi la necessità di concedere opzione ai soci tutti da esercitarsi entro il 31.5.2013 per uno o due appartamenti per ciascun socio, con caparre o acconti da versare con l'IVA per coprire eventuali rate di addebiti bancari e mutui in scadenza e con utilizzo a richiesta del socio delle caparre già versate relative ai preliminari già in precedenza stipulati. Inoltre, l'attore ha impugnato la deliberazione

www.osservatoriodirittoimpresa.it

assembleare del 25.1.2013 con cui i soci, egli assente, avrebbero approvato di confermare la decisione del CdA di conferire al Presidente del consiglio un amplissimo mandato a compiere, a nome della società, tutte le operazioni necessarie per la stipulazione degli atti di vendita degli appartamenti rammentati, nonché avrebbero deciso di richiedere ai soci non acquirenti degli immobili in questione, di erogare finanziamenti, con minaccia di promozione di azione di responsabilità. Infine, A ha impugnato la delibera assembleare assunta in data 25.2.2013 con cui i soci, egli assente, dopo la nomina del nuovo organo gestorio, avrebbero rattificato e convalidato tutto l'operato del consiglio di amministrazione uscente, del suo presidente e dei singoli consiglieri, con particolare riferimento a quanto compiuto in ordine agli immobili di Mantova, Mambrotta e Torri del Benaco.

Quanto alla prima deliberazione impugnata, l'attore ha evidenziato come l'obiettivo di essa sarebbe stato quello di determinare l'esclusione della legittimazione all'azione sociale di responsabilità verso gli amministratori per l'operazione relativa al compendio di Torri del Benaco, oltre che l'obiettivo di sanare l'inadempimento dei soci sottoscrittori dei preliminari di compravendita aventi ad oggetto le singole unità immobiliari in questione, già oggetto di precedente operazione, grazie alla riapertura, fino al 31.5.2013, del termine per l'esercizio dell'opzione di acquisto, nonché convertendo la caparra già versata in principio di pagamento od acconto, così essendo detta delibe-

www.osservatoriodirittoimpresa.it

razione annullabile per conflitto di interesse ai sensi dell'art. 2479 *ter* cc e per lesione dell'interesse sociale.

Quanto alla deliberazione del 25.1.2013, l'attore ha evidenziato come essa sarebbe stata presa in conflitto con gli interessi della società, facendosi propria la decisione del CdA di attribuire amplissimo potere al presidente in riferimento alla conclusione dei contratti di vendita degli immobili di Torri del Benaco, indipendentemente dalla congruità del prezzo da praticarsi, non essendo più richiamata la necessità di stima mediante perizia. Inoltre, A—— ha evidenzato l'invalidità della deliberazione anche in quanto essa avrebbe preventivamente deciso l'esonero di responsabilità del presidente del CdA in ordine alla conclusione delle vendite del compendio in questione, non essendo conforme detta decisione al dettato dell'art. 2476 cc e al divieto del patto di esclusione preventiva di responsabilità di cui all'art. 1229 cc, oltre ad essere la decisione immeritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 cc. Sempre in riferimento all'assemblea del 25.1.2013, l'attore ha impugnato anche la deliberazione che avrebbe imposto ai soci di finanziare la società con responsabilità a carico degli stessi in caso di inadempimento, essendo detta decisione in aperto contrasto con l'art. 2467 cc, non prevedendosi detto obbligo in capo ai soci neppure in caso di conferimenti deliberati per aumento di capitale. Infine, A—— ha censurato entrambe le deliberazioni rammentate, asserendo come esse non sa-

www.osservatoriodirittoimpresa.it

rebbero state oggetto di precisa indicazione dell'ordine del giorno indicato nella convocazione riportante esclusivamente l'argomento relativo alla situazione economico finanziaria della società e relativo piano di rientro per la copertura dei finanziamenti in base alle scadenze previste dal ceto bancario e dai fornitori, essendo così nulle le deliberazioni per vizio di convocazione.

Quanto alla deliberazione assunta in data 25.2.2013 in cui i soci, nominato il nuovo organo gestorio, avrebbero convalidato tutto l'operato del consiglio uscente, l'attore ne ha ravvisato l'illegittimità per i motivi già indicati in riferimento alla deliberazione del 25.1.2013, oltre che per il fatto che l'ordine del giorno della convocazione dell'assemblea nulla avrebbe indicato circa la sostanziale rinuncia a far valere la responsabilità dell'operato degli amministratori per l'operazione relativa in particolare al compendio di Torri del Benaco, oltre che per gli affari inerenti agli altri compendi immobiliari della società.

Conclusivamente, A ha chiesto l'annullamento ovvero la declaratoria di nullità delle deliberazioni assembleari impugnate.

Costituendosi in giudizio, B srl ha chiesto il rigetto delle domande attoree, evidenziando in termini generali che ella avrebbe attraversato all'epoca dei fatti di causa una grave crisi finaziaria, derivante dalla crisi del settore immobiliare in cui ella opererebbe, di modo che, in una rinione del 5.9.2011, indetta senza formalità

www.osservatoriodirittoimpresa.it

ed alla presenza di tutti i soci, si sarebbe deciso all'unanimità dei consensi, di provvedere a finanziare la società tramite l'acquisto di tali beni in proprietà dell'impresa, mediante il versamento di caparra di euro 100.000,00.=, con facoltà di recesso, ovvero mediante finanziamento da parte di coloro che non avrebbero inteso impegnarsi con il preliminare di acquisto, impegni non rispettati dal socio impugnante A così evidenziando parte convenuta l'atteggiamento dell'attore di non accettazione delle scelte fatte dalla maggioranza nell'interesse dalla società.

Più in particolare e quanto all'assemblea del 18.12.2012, la società convenuta ha fatto notare come i preliminari già in precedenza stipulati da alcuni soci sarebbero stati sciolti in precedenza, con la conseguenza che la decisione della maggioranza non avrebbe affatto sanato l'inadempimento dei firmatari dei preliminari medesimi, in modo da integrare l'asserito conflitto di interesse.

Quanto all'assemblea del 25.1.2013, la società convenuta ha evidenziato l'infondatezza del motivo di impugnazione relativo al difetto di indicazione nell'ordine del giorno delle deliberazioni oggetto di contesa, posto che gli argomenti affrontati sarebbero stati strettamente connessi con la discussione del piano di rientro chiaramente indicato nella convocazione come oggetto di trattazione. Inoltre, la società ha contestato che con la deliberazione sarebbe stato conferito un mandato senza limitazioni al presidente del CdA per la vendita del compendio di Torri del Benaco, posto che

www.osservatoriodirittoimpresa.it

all'uopo sarebbe stata redatta perizia asseverata di stima da parte di certo arch. C in data 15.4.2013 su cui basarsi per le vendite. Inoltre, parte convenuta ha rammentato come il presidente del CdA, a fronte del comportamento dell'attore si sarebbe dimesso dall'incarico, con la conseguenza che il mandato oggetto di rilievo avrebbe perso ogni valore giuridico, con la conseguenza della carenza di interesse all'impugnazione fatta valere in giudizio. Relativamente alla decisione relativa ai finaziamenti da eseguirsi da parte dei soci, la società ha osservato come la stessa non assumerebbe alcun rilievo di deliberazione, essendo un mero invito.

Infine e quanto all'assemblea del 25.2.2013, B srl ha evidenziato essere diritto di ogni socio di ratificare l'operato degli amministratori non essendo preclusa dalla deliberazione medesima la possibilità data all'attore di agire per resposabilità dell'organo gestorio. Peraltro, la ratifica oggetto di deliberazione da parte della maggioranza sarebbe stata adottata come argomento indicato nella convocazione.

B srl ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto delle domande di controparte.

E' pacifico in atti che il compendio di Torri del Benaco fosse già stato oggetto della stipulazione di alcuni contratti preliminari di compravendita intervenuti tra la società e i singoli soci nel mese di settembre del 2011 ed in forza dei quali essi soci avrebbero versato alla società la caparra, essendo previsto il termine per la conclu-

www.osservatoriodirittoimpresa.it

sione del contratto definitivo al 31.5.2012 (vedasi i documenti prodotti al fascicolo di parte convenuta).

Ora, con la deliberazione del 18.12.2012, oggetto di impugnazione, si è deciso, non solo di ribadire l'opportunità di procedere alla vendita ai soci degli appartamenti in questione, al prezzo da determinare in forza di perizia, ma anche di concedere ai soci tutti, ivi compresi quelli non stipulanti i preliminari già accennati, l'opzione di acquisto degli appartamenti costituenti il compendio da esercitarsi entro il 31.5.2013, data indicata anche per la conclusione del contratto di compravendita definitivo dinanzi al notaio, con il versamento delle caparre o acconti al fine di coprire l'esposizione debitoria della società medesima e con possibilità data ai sottoscrittori dei preliminari già conclusi, ma "rinuciati", di coprire le caparre o acconti derivanti dall'esercizio dell'opzione mediante le caparre già versate in precedenza.

La delibera in questione non può reputarsi in sé affetta dal vizio di conflitto di interesse tra i soci deliberati, tra cui anche quelli già sottoscrittori dei preliminari, e l'interesse della società, a norma dell'art. 2476 *ter* comma 2 cc. Infatti, a fronte del recesso esercitato dai promissari acquirenti dai contratti preliminari conclusi nel settembre del 2011 (vedasi documentazione prodotta al fascicolo di parte convenuta) con la decisione in questione, l'assemblea ha, in sostanza, deliberato la possibilità per la società di non

www.osservatoriodirittoimpresa.it

restituire le caparre già versate, potendo esse essere imputate come caparre o acconti nel caso di esercizio dell'opzione da parte dei medesimi soci recedenti dai precedenti accordi, soci che già in seno all'assemblea in questione hanno dichiarato di confermarsi disponibili all'acquisto e ad adempiere alle conseguenti obbligazioni, nel contesto del prospettato stato di crisi finaziaria dell'impresa.

Poiché l'art. 2479 *ter* comma 2 cc, al fine di rendere impugnabile le deliberazioni adottate con la partecipazione determinante dei soci che abbiano per conto proprio un interesse in conflitto con quello della società, richiede che la deliberazione medesima possa recare danno alla società stessa, appare ovvio rilevare che, venuti meno i contratti preliminari pregressi, la delibera adottata relativa al riconoscimento dell'opzione ad esercitarsi entro il 31.5.2013 non può ritenersi affatto una sorta di proroga concessa dalla società nell'esclusivo interesse dei soci stipulanti detti accordi in riferimento all'originario termine di conclusione dei contratti definitivi fissato al 31.12.2012. Inoltre, non è condivisibile l'opinione espressa dall'attore secondo cui detti recessi non sarebbero efficaci in quanto non esercitati secondo la forma prevista dalle parti (vedasi documento allegato alla memoria *ex* art. 183 comma 6 n. 2) cpc di parte attrice) e cioè mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Infatti, benché detti recessi non risultino spediti a mezzo di raccomanda A.R., in essi risulta la data per ricevuta della società con timbro e relativa sottoscri-

www.osservatoriodirittoimpresa.it

zione, data che attesta che essi sono intervenuti entro la data indicata quale termine per l'esercizio di detta facoltà, e ciò in modo del tutto equivalente a quanto previsto pattiziamente. Infine, non è consentito escludere la rilevanza di detti recessi per il semplice fatto che l'attore, nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) cpc abbia genericamente contestato la relativa documentazione in quanto non offrirebbe alcuna garanzia di autenticità, avendo mancato di disconoscere tempestivamente la conformità all'originale della copie dei recessi versate in atti con la costituzione di parte convenuta.

Infine, non si ravvisa nella deliberazione assembleare alcuna decisione di esclusione della legittimazione all'azione sociale di responsabilità verso gli amministratori per azioni o omissioni relative all'operazione "Torri del Benaco" a far data dal 15.9.2011, limintandosi l'assemblea ad approvare la proposta dell'organo gestorio di finaziare la società mediante la vendita ai soci medesimi del compendio in questione secondo prezzo stimato a mezzo di perizia.

Venendo a considerare l'impugnazione delle deliberazioni assembleari del 25.1.2013, parte attrice lamenta come le decisioni relative sarebbero state prese su argomenti estranei all'ordine del giorno indicato nella lettera di convocazione del 16.1.2013 quale "Situazione economico finanziaria della società e piano di rientro per la copertura dei finaziamenti in base alle scadenze previste con

www.osservatoriodirittoimpresa.it

la Banca Popolare, Banca Veronese, srl, fornitori, ecc".

Per la verità, la lettera di convocazione dell'assemblea (doc. n. 17 di fascicolo attoreo) non si limita ad indicare laconicamente l'argomento già riportato, posto che essa esplica in cosa consiste il piano di rientro, prospettando nuovamente la necessità di acquisire liquidità da parte dell'impresa mediante la già deliberata operazione di vendita ai soci del compendio immobiliare di Torri del Benaco, secondo quanto deciso in assemblea del 18.12.2012, ovvero mediante finaziamento soci. Consegue che tutti i soci, assenti e presenti, sono stati edotti non solo genericamente sul fatto che l'assemblea avrebbe deliberato sulla situazione economico finaziaria della società, ma anche in modo preciso sulle modalità di finanziamento richiesto ai soci medesimi, attraverso la più volte rammentata operazione di vendita, ovvero mediante richiesta di versamenti, essendo ovvio che, in riferimento alla vendita del compendio immobiliare di B srl, si dovesse anche discutere dei poteri dell'organo gestorio nel condurre a termine le compravendite medesime.

Nel caso, dunque, non può affermarsi che vi sia stata una carenza assoluta di informazione ovvero una informazione incompleta ed inesatta circa gli argomenti che sarebbero stati trattati all'assemblea del 25.1.2013, così non potendosi ravvisare alcun vizio di nullità o annullabilità della delibera sotto detto profilo formale.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Quanto al merito delle censure mosse alle decisioni assembleari, l'attore asserisce come con la delibera impugnata l'assemblea abbia illegittimamente convalidato l'attribuzione al presidente del CdA dei pieni ed insindacabili poteri di agire, ivi compreso l'incondizionato arbitrio nella determinazione del prezzo da praticarsi ai soci o ai terzi e delle modalità di vendita del compendio di Torri del Benaco, senza alcun contemperamento con i limiti imposti dall'interesse sociale e senza più doversi attenere alla determazione del prezzo mediante perizia. Inoltre, l'attore ritiene invalida la delibera medesima nella parte in cui a sua detta avrebbe preventivamente esonerato il presidente del CdA da qualsivoglia responsabilità per l'esercizio dei poteri conferiti.

Per la verità, l'assemblea del 25.1.2013, in riferimento alla vendita ai soci del compendio di Torri del Benaco, si è limitata a confermare le precedenti delibere assembleari già adottate, oltre a far propria la deliberazione del CdA del 15.1.2013, con le integrazione e/o modificazioni oggetto di decisione differente, modificazioni ed integrazioni che, ad esaminare il verbale assembleare ed il verbale della riunione del Cda a cui l'assemblea si riporta, attengono alla questione del preteso finaziamento mediante versamenti da parte dei soci non intenzionati ad acquistare il compendio immobiliare più volte citato con conseguente obbligo di versamento del corrispettivo prezzo nelle casse sociali, questione del finaziamento che viene nei dettagli regolata con

www.osservatoriodirittoimpresa.it

l'indicazione degli importi da concedere e dei tassi di interesse da applicare in favore dei soci eroganti. Quanto alle decisioni prese in riferimento alle vendite del compendio immobiliare, l'assemblea, oltre che il CdA la cui decisione del 15.1.2013 è confermata dai soci con la delibera impugnata, non dispone affatto espressamente che i prezzi di vendita e le relative condizioni possano essere determinati in modo arbitrario dal presidente del consiglio di amministrazione delegato a procedere alle vendite medesime, pur cui, essendo chiara la volontà assembleare di confermare le delibere in punto già adottate, si deve ritenere che i soci abbiano ritenuto di mantenere ferme le decisioni prese in precedenza circa la necessità di procedere mediante perizia di stima al fine di determinare il congruo prezzo di mercato con opzione all'acquisto da esercitarsi entro il 31.5.2013, come da delibera assembleare del 18.12.2012 e correlativa decisione del CdA del 5.12.2012.

Ora, il fatto che l'assemblea, nel confermare la delega al presidente del consiglio di amministazione nel procedere alle operazioni deliberate, abbia assegnato allo stesso pieni poteri nel concordare "modalità e caratteristiche contrattuali", con promessa di ritenere valido, fermo e rato l'operato del medesimo, non significa che abbia deciso di attribuire all'organo gestorio la possibilità di determinare, d'arbitrio e in modo confliggente con gli interessi sociali, i prezzi ed i tempi di conclusione dei contratti relativi alle vendite del compendio di Torri del Benaco, essendo

www.osservatoriodirittoimpresa.it

chiaro che l'intera operazione è stata congeniata in modo da ottenere in tempi certi le somme di denaro necessarie per fronteggiare la crisi di liquidità dell'impresa, visto il richiamo alle precedenti determinazioni sociali in punto, ed essendo rimessa alla descrezionalità dell'organo la sola determinazione delle modalità e caratteristiche contrattuali e non altro.

Da quanto detto, consegue che la stessa delibera assembleare in esame è atta a predeterminare i limiti entro cui il presidente del CdA possa esercitare la delega già conferitagli in sede di riunione del consiglio di amministrazione del 15.1.2013, delega ammessa a norma dell'art. 16 dello statuto societario (doc. n. 2 di fascicolo attoreo), essendo certamente responsabile verso la società l'organo delegato per il caso di violazione dei limiti al proprio potere.

In questo senso si comprende il motivo di impugnazione sollevato dall'attore in riferimento al fatto che, in sede assembleare, si è ritenuto di dichiarare comunque valido, fermo e rato tutto l'operato dell'organo gestorio delegato, senza necessità di ulteriori conferme, ogni eccezione esclusa.

In tal modo l'assemblea ha sostanzialmente deciso di escludere preventivamente qualsivoglia responsabilità dell'organo gestorio per l'ipotesi di violazione dei limiti del proprio potere. Detta decisione realizza un conflitto d'interessi tra la società ed i soci fattisi portatori dell'interesse del terzo, nel caso amministratore, ed integra una

www.osservatoriodirittoimpresa.it

condotta contraria alle finalità inderogabilmente imposte dal modello legale di società, non potendo i soci esercitare il diritto di voto in contrasto con l'interesse della società stessa ove da detta deliberazione possa derivare pregiudizio per l'ente (vedasi Cass. n. 7030/1994).

Egualmente, deve certamente reputarsi annullabile la deliberazione presa dall'assemblea circa la necessità di "assumere un finaziamento soci" da coloro tra questi che non intendano aderire all'acquisto del compendio di Torri del Benaco, assunzione di finaziamento corroborata dal mandato assegnato all'organo gestorio di valutare il caso di promuovere azioni di responsabilità dei confronti dei soci che non partecipino a detto finaziamento, ove non optanti per l'acquisto immobiliare.

L'invalidità della deliberazione si coglie in ragione del principio fondamentale vigente in materia di società di capitali secondo cui i soci non possono che essere tenuti ai conferimenti ai sensi dell'art. 2466 cc, non potendo essere in alcun modo obbligati ad eseguire versamenti che tale titolo non abbiano, dovendo i finanziamenti dei soci essere retti dal consenso intervenuto tra mutuanti e mutuataria. Diversamente opinando i soci si renderebbero responsabili dei debiti societari oltre il valore del loro conferimento, travisandosi il principio della loro responsabilità limitata in riferimento alle obbligazioni sociali, principio immanente alle società di capitali.

Quanto all'impugnazione della delibera del 25.2.2013, nella parte in cui l'assemblea ha rite-

www.osservatoriodirittoimpresa.it

nuto di dare per rato e valido tutto l'operato del consiglio di amministrazione uscente, del presidente e dei singoli amministratori, ogni eccezione esclusa ed in particolare tutto quanto operato per la società con riferimento agli immobili di Mantova, Mambrotta e Torri del Benaco e per ogni altra operazione effettuata dalla società medesima, deve ribadirsi quanto già motivato in ordine all'annullabilità dell'analoga decisione presa dall'assemblea dei soci in data 25.1.2013.

Le spese di lite possono essere compensate per la frazione di un terzo, visto il parziale accoglimento delle domande attoree, dovendosi condannare la società convenuta, pur soccombente, alla rifusione della residua quota.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata per la Materia di Impresa, definitivamente pronunciando e rigettata ogi diversa domanda e difesa, così provvede:

1. annulla la deliberazione di data 25.1.2013 con cui l'assemblea dei soci di B srl ha ritenuto valido, fermo e rato tutto l'operato dell'organo gestorio delegato nella persona del presidente del consiglio di amministrazione, senza necessità di ulteriori conferme, ogni eccezione esclusa, anche con ratifica delle operazioni eventualmente già eseguite;
2. annulla la deliberazione di data 25.1.2013 con cui l'assemblea dei soci di B srl ha deciso di provvedere ad assumere il finaziamento dai soci che non aderiscano all'acquisto del

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Sent. 746/16

compendio immobiliare di Torri del Benaco, con mandato conferito all'organo gestorio di valutare il caso di promuovere azioni di responsabilità verso i soci non partecipanti all'operazione;

3. annulla la deliberazione di data 25.2.2013 con cui l'assemblea dei soci di B srl ha ritenuto di dare per rato e valido tutto l'operato del consiglio di amministrazione uscente, del presidente e dei singoli amministratori, ogni eccezione esclusa ed in particolare tutto quanto operato per la società con riferimento agli immobili di Mantova, Mambrotta e Torri del Benaco e per ogni altra operazione effettuata dalla società medesima;
4. compensa per la frazione di un terzo le spese di lite;
5. condanna parte convenuta a rifondere in favore dell'attore A la residua frazione di spese di lite che si liquida in euro 615,33.= per esborsi ed euro 6.600,00.= per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Venezia, lì 23.6.2015

Il Presidente

Il Giudice est.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO

TRIBUNALE DI VENEZIA
DEPOSITATO
31 MAR. 2016
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO

www.osservatoriodirittoimpresa.it